



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

Ufficio Assicurazione e Sinistri

52/Q6

DECRETO DIRIGENZIALE N. 60 /DA del 28 FEB 2025

Oggetto: Contenzioso Scuto Rosa Maria/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Francesco Spampinato

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Acireale RG. 714/23 tra le parti Scuto Rosa Maria /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 364/24 del 30/10/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 2.100,00 oltre ad interessi e rivalutazione per € 216,00, al rimborso delle spese di CTU per € 400,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.424,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 2.004,79 da distrarsi all'avv. Francesco Spampinato, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 4.720,79;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.720,79 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 364/24 del 30/10/24 del G.d.P. di Acireale il pagamento della somma di € 2.716,00 in favore di Scuto Rosa Maria nata ad Acireale il 14/05/66 c.f. SCTRMR66E54A028Q tramite bonifico sul c/c IBAN IT13C 03069 84170 100000 001119 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 2.004,79 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Francesco Spampinato nato a Catania il 29/09/57 c.f. SPMFNC57P27C351Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT73N 02008 16924 000060 053297 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*

N. 714 / 2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE
SEZIONE UNICA

* * * * *

Il Giudice di Pace di Acireale, avv. Giuseppe Conselmo, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. **714/2023** R.G., avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni,

PROMOSSA DA:

Scuto Rosa Maria, (C.F. SCTRM66E54A028Q), nata ad Acireale il 14/05/1966 e residente in Riposto, via Marco Polo 7, eletivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando, 48, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Spampinato (C.F. SPMFNC57P27C351Y) che la rappresenta e difende giusta procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO:

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina, Contrada Scoppo, Viale Boccetta, P.I. 01962420830, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, Avv. Filippo Nasca, rappresentato e difeso dall'Avv. Geltrude Bonura (c.f. BNRGTR60R70D960Q), giusta procura in atti ed eletivamente

domiciliato presso il suo studio in Gela, Corso Vittorio Emanuele 161, (fax: 0933-901746; PEC geltrude.bonura@legalmail.it),

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

* * * * *

La signora **Scuto Rosa Maria** conveniva in giudizio il **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni, che quantificava in €. 2.250,00.

A tal fine narrava, in fatto:

- “1. Il giorno 03/10/2022, alle ore 20.15 circa, Scandurra Rosario, alla guida dell’autovettura, KIA RIO tg. FB 090 GT, di proprietà di Scuto Rosa Maria, percorreva, marciando sulla corsia di sorpasso, l’autostrada A/18 in direzione CT-ME;
2. giunto all’altezza del Km 63+300, nel territorio del Comune di Santa Venerina, si imbatteva, improvvisamente, nella presenza di un cane di grossa taglia, proveniente dall’opposto senso di marcia, che attraversava la carreggiata e con cui andava a collidere con la parte anteriore della vettura;
3. l’invasione improvvisa dell’animale vagante impediva al conducente di adottare una manovra tempestiva volta ad evitare l’impatto;
4. l’urto inevitabile provocava il decesso dell’animale e notevoli danni all’autovettura sia alla carrozzeria, sia alla meccanica;
5. Sui luoghi interveniva la Polizia Stradale di Messina, Sottosezione di Giardini Naxos, che redigeva apposito prontuario per il rilevamento di incidente stradale”.

Si costituiva (tardivamente) con propria comparsa, il **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**, in virtù della quale chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“VOGLIA IL SIGNOR GIUDICE DI PACE ADITO In via principale - rigettare la domanda formulata dalla ricorrente in quanto infondata, non provata ed esagerata e,



pertanto, dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio; ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane per caso fortuito e, per l'effetto, rigettare la domanda; In subordine - ritenere e dichiarare il prevalente concorso di colpa del conducente dell'autovettura dell'attore, riconoscendo alla ricorrente il risarcimento del danno nella misura che sarà provata in giudizio in misura residuale, riducendolo del dichiarando concorso; - accertare e dichiarare non dovuti i danni richiesti perché non provati e, in ogni caso, dichiararli eccessi, speculativi e, in ogni caso, non correlati all'evento per cui è causa; per l'effetto, ricondurre la domanda a quanto effettivamente dovuto e provato in corso di causa; - Ritenere e dichiarare non dovuto il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali richiesti in citazione; - Ritenere, in caso di accoglimento della domanda, che la controparte non ha fornito la documentazione richiesta, impedendo la definizione transattiva della controversia e, per l'effetto, compensare le spese legali o ridurle nella misura ritenuta equa dal Giudice. Con vittoria di spese e compensi. Con riserva di articolare istanze istruttorie nei modi e nei termini di legge."

In istruttoria veniva escusso un teste e disposta C.T.U..

All'udienza del 28 ottobre 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano la causa.

All'esito il giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminamente si osserva come parte resistente si sia costituita tardivamente (oltre la prima udienza).

Per tale ragione gli atti ed i documenti dalla stessa prodotti non possono essere presi a base ai fini della decisione.

2. Dall'istruttoria è ampiamente emersa la prova del reale accadimento del sinistro, inteso come fatto storicamente determinato, nonché la sua dinamica di svolgimento, secondo la narrazione decritta in domanda.

2.1. Ciò emerge, intanto, dalla deposizione resa dal teste escusso, signor Musumeci Gianluca il quale, presente ai fatti: “*seguivo alla guida della mia autovettura la KIA RIO*”, ... al momento dell’impatto io mi trovavo sulla corsia normale di marcia mentre la KIA e la vettura che ha sterzato a destra viaggiavano sulla corsia di sorpasso” e, sebbene non ebbe a vedere la collisione tra il mezzo e l’animale: “non ho visto l’impatto contro l’animale”, ha tuttavia riferito che: “il conducente di un’autovettura che ci precedeva ha sterzato bruscamente a destra”, (verosimilmente al fine di scansare l’animale), riferendo, altresì, che “in quella circostanza ho visto le schegge dell’autovettura e parte della carrozzeria e un forte boato”.

2.2. Dal “*Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose*”, redatto da agenti appartenenti alla Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Messina, Sottostazione Polizia Stradale Giardini Naxos, intervenuti sui luoghi dell’evento, si dà atto intanto della presenza sui luoghi dell’evento della carcassa dell’animale: “*la carcassa del cane veniva rimossa da personale C.A.S. ...*”

Inoltre, nella parte dell’atto destinata alla descrizione della dinamica del sinistro, si legge testualmente: “*la dinamica del sinistro può essere così descritta: il veicolo “A” condotto da Scandurra Rosario percorreva l’A18 da Catania, direzione Messina. Giunto ... mentre si trovava in corsia di sorpasso, andava a collidere con un cane di grossa taglia distruggendo la parte anteriore del veicolo ...*”.

2.3. Infine, il nominato C.T.U. nel proprio elaborato peritale, in merito alla compatibilità dei danni riportati dal mezzo di proprietà della ricorrente in relazione alla dinamica dell’evento per come esposta in domanda, ha avuto modo di riferire che “*si è potuto provvedere a verificare le quote d’urto tra il mezzo ed il cane, che risultano essere coerenti e compatibili per natura e tipologia*”.

3. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità che si è occupata funditus del thema decidendum, ha statuito come:

“*La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità*



determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del 'neminem laedere', di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fosse riuscita a dimostrare che l'immissione dell'animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l'abbandono del cane in una piazzola dell'autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il quale non era stato possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie cautele). (Rigetta, App. Torino, 27 Giugno 2002) Cass. civ., Sez. III, 02/02/2007, n. 2308".

3.1. Orbene, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, l'odierna resistente, ancor prima di fornire la prova del fortuito, aveva certamente l'onere di fornire la prova del fatto che il tratto autostradale teatro del sinistro fosse in ogni caso protetto **da rete metallica di recinzione** e che sulla stessa fosse stata eseguita una attenta e costante attività di controllo, vigilanza e manutenzione volta ad evitare che squarci accidentali potessero favorire l'introduzione di animali.

3.2. Risulta ampiamente provato come il C.A.S. non abbia minimamente svolto sulla rete metallica che delimita il tratto autostradale in prossimità del luogo del sinistro con i fondi limitrofi, alcuna vigilanza e manutenzione proprio al fine di evitare che squarci anche accidentali della rete metallica di recinzione, potessero favorire l'introduzione di animali.

Ciò emerge in maniera inequivoca dal citato “*Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danne a cose*”, laddove, nella parte dell’atto destinata alle “*eventuali note aggiuntive*”, si dà atto, altresì, che “... la recinzione che delimita il territorio di confine dell’autostrada da terreno appartenente ad altra ditta, abbattuta verso il lato di quest’ultima, si precisa che **la stessa si presenta in cattivo stato di manutenzione**”.

4. L’aver accertato la responsabilità della P.A. resistente, non esime il Giudice dall’accertare se anche il danneggiato, con la propria condotta, abbia contribuito al verificarsi del sinistro o, comunque, all’aggravio del danno.

A tal fine deve osservarsi come dall’istruttoria conclusa non sia emerso alcun elemento dal quale poter fondare la responsabilità della ricorrente, neppure in misura concorsuale.

Il conducente della Kia Rio, invero, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra acclarate, non poteva certamente **prevedere**, con l’uso dell’ordinaria diligenza, la presenza dell’animale nel tratto autostradale e, una volta visto, nulla ha potuto fare per **evitarlo**, anche perché seguiva altro mezzo anch’esso marciante nella corsia di sorpasso.

5. Risolto così l’aspetto sulla responsabilità dell’evento, può passarsi alla liquidazione dei danni in favore di parte ricorrente.

5.1. In merito alla liquidazione dei danni al mezzo di proprietà della signora Scuto, può porsi a base della loro determinazione, quanto accertato dal nominato CTU nel proprio elaborato peritale, le cui conclusioni ampiamente documentate vengono qui condivise e poste a base della decisione.

Richiamando, pertanto, per tutto quanto qui non riportato, la consulenza d’Ufficio, sulla base di questa è rimasto accertato che a cagione dell’incidente per cui è causa, il mezzo di parte ricorrente ebbe a subire danni per complessivi **€. 1.890,13** (iva compresa) giusta fattura in atti, riconosciuta congrua dal nominato C.T.U. nel proprio elaborato peritale;

5.2. All’attrice, inoltre, spetta il risarcimento dell’ulteriore somma di **€. 60,00** sborsata per la riparazione e la ricarica dell’impianto di climatizzazione, nonché il ristoro del danno da fermo tecnico, per come accertato dal nominato CTU (giorni 2 ad €. 65,00 al giorno), pari ad **€. 130,00**.





6. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane va condannato, pertanto, oltre al pagamento delle somme per come sopra determinate, anche al pagamento delle spese di C.T.U., per come liquidate con separato decreto.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Acireale, in persona dell'avv. Giuseppe Conselmo, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 714/23 R.G., così statuisce:

condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, le seguenti somme:

€. 1.950,00 (iva compresa), per danni al mezzo e per la riparazione e la ricarica dell'impianto di climatizzazione;

€. 130,00 per danno da fermo tecnico;

oltre agli interessi legali su tali somme di anno in anno rivalutate secondo gli indici Istat a far tempo dall'evento fino alla data di pubblicazione della presente decisione e di poi soltanto gli interessi legali fino al soddisfo;

pone le spese di C.T.U., per come liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente;

condanna infine il Consorzio Autostrade Siciliane, alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese e compensi di causa, che liquida in €. 1.265,00 per compensi ed €. 159,00 per spese, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Francesco Spampinato, che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in ACIREALE il 30-10-2024

Il Giudice di Pace
Dott. GIUSEPPE CONSELMO



N.RG 714 / 2023



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE
SEZIONE UNICA
DECRETO**

Nella causa promossa da:

SCUTO ROSA MARIA - Avv. FRANCESCO SPAMPINATO (CF SPMFNC57P27C351Y);

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (CF 01962420830) - Avv. GELTRUDE BONURA;

Il Giudice di Pace dott. GIUSEPPE CONSELMO,

- letta la richiesta di liquidazione del C.T.U;
- esaminata la relazione peritale e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U.,
- tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta,

LIQUIDA

AI P.A. GIUSEPPE ALLEGRA (CF LLGGPP73M25C351R) l'onorario di €. 500.00, oltre IVA ed accessori di legge;

- pone il pagamento in via provvisoria a carico di parte ricorrente.

Si comunichi

ACIREALE, 29-10-2024

Il Giudice di Pace
Dott. GIUSEPPE CONSELMO



Data: 09 dicembre 2024, 13:50:09
Da: francescospampinato@pec.giuffre.it <francescospampinato@pec.giuffre.it>
A: geltrude.bonura@legalmail.it
Oggetto: RE: Sent. n. 364/2024 Causa Giudice di Pace di Acireale, avv. Giuseppe Conselmo, Scuto Rosa Maria /CAS - trasmissione conteggi + pro forma di fattura per competenze professionali distratte
Allegati: documento identità e codice fiscale avv. Spampinato a colori.pdf (1.1 MB)
Scan2024-12-09_110902_000.pdf (468.3 KB)
Scan2024-12-09_110902_001.pdf (432.4 KB)

Gent.ma Collega,
ad integrazione di quanto già trasmesso con PEC del 05 Dicembre u.s., rимetto, in allegato, il documento di riconoscimento e codice fiscale della sig.ra Scuto Rosa Maria e del sottoscritto procuratore.
Preciso, di seguito, le coordinate IBAN del c/c intestato alla sig.ra Scuto Rosa Maria per il pagamento della sorte capitale:

IT 13 C 0306984170100000001119

SWIFT: BCITITMM

Cordiali Saluti

Avv. Francesco Spampinato

Avv. Francesco Spampinato
Via V. Emanuele Orlando 48
95128 Catania
tel. 095/382254
mail: studio-spampinato@libero.it

Da "BONURA GELTRUDE" geltrude.bonura@legalmail.it

A francescospampinato@pec.giuffre.it

Cc

Data Thu, 5 Dec 2024 19:12:02 +0100 (CET)

Oggetto RE: Sent. n. 364/2024 Causa Giudice di Pace di Acireale, avv. Giuseppe Conselmo, Scuto Rosa Maria /CAS - trasmissione conteggi + pro forma di fattura per competenze professionali distratte

Gentilissimo Collega,
con la presente Le rappresentiamo che il Cas utilizza come unico metodo di pagamento il bonifico bancario.
Pertanto rimaniamo in attesa di ricevere l'IBAN e codice SWIFT della Sua assistita unitamente a carta d'identità e codice fiscale Suo e della sign.Scuto.

Attendiamo Sue.

Cordialità

Studio legale Bonura

--

In data 2024-12-05T18:31:59+0100, francescospampinato@pec.giuffre.it <francescospampinato@pec.giuffre.it> ha scritto:

Gent.ma Avv. Bonura,

con riferimento alla sentenza emarginata, rimetto, in allegato, la specifica delle somme dovute sia a titolo di sorte capitale, sia a titolo di spese e compensi legali distratti, in uno al preavviso di fattura con le coordinate IBAN del sottoscritto procuratore.

Le spese di CTU sono state conteggiate sulla scorta dell'acconto versato dalla ricorrente, in sede di operazioni peritali, al CTU (Cfr. pag. 2 della relazione di consulenza), mentre il saldo delle competenze liquidate con separato decreto resta a carico del CAS.

La somma in favore della ricorrente, pari ad € 2.716,00, dovrà essere corrisposta mediante assegno da spedire presso il domicilio eletto in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando, 48.

In attesa di ricevere quanto sopra, porgo

Cordiali Saluti

Avv. Francesco Spampinato

Avv. Francesco Spampinato

Via V. Emanuele Orlando 48

95128 Catania

tel. 095/382254

mail: studio-spampinato@libero.it

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Spampinato

CASSAZIONISTA

Catania 05 Dicembre 2024

Gent.ma

Avv. Geltrude Bonura

CORSO VITTORIO EMANUELE, 161,

93012 Gela

geltrude.bonura@legalmail.it

Oggetto: Sent. n. 364/2024 pubblicata il 05/12/2024

Causa Giudice di Pace di Acireale, Avv. Giuseppe Conselmo

R.G. n. 714/2023 – Scuto Rosa Maria/ CAS

Gent.ma Avv. Bonura,
con riferimento alla sentenza in oggetto, rimetto, di seguito, i relativi conteggi.
Le spese di CTU sono state conteggiate sulla scorta dell'acconto versato dalla ricorrente, in sede di operazioni peritali, al nominato consulente, mentre il saldo delle competenze, liquidate con separato decreto, resta a carico del CAS.

Per Scuto Rosa Maria

Danno al mezzo (iva inclusa) + spese ricarica impianto climatizzazione	€ 1.950,00+
Fermo tecnico	€ 150,00+
Totale danno + fermo tecnico	€ 2.100,00=
Interessi e rivalutazione come in PQM	€ 216,00+
Rimborso Spese di CTU perito Allegra (acconto versato)	€ 400,00+
Totale	€ 2.716,00=

Per il Procuratore distrattario

Compensi liquidati in sentenza	€ 1.265,00+
Spese generali (15%)	€ 189,75+
CPA (4%)	€ 58,19+
Totale imponibile	€ 1.512,94=
Iva (22%)	€ 332,85+
Spese vive liquidate in sentenza	€ 159,00+
Totale parziale	€ 2.004,79=
A dedurre r.a. 20% su € 1.454,75	€ 290,95 -
Totale netto	€ 1.713,84=

Distinti Saluti

Avv. Francesco Spampinato

SPAMPINATO
FRANCESCO
05.12.2024
18:54:22
GMT+02:00



**STUDIO LEGALE
AVV. FRANCESCO SPAMPINATO
CASSAZIONISTA**

Avv. Francesco Spampinato
Cod. fisc. SPMFNC57P27C351Y
P. IVA 05816030877
Via Vitt. Em. Orlando, 48
95128 Catania

Spett.le
Consorzio per le Autostrade Siciliane
P.I. 01962420830
Contrada Scoppo snc
98122 Messina

Pro forma di fattura
Compensi professionali su sentenza n. 364/2024 pubblicata il 05/12/2024
Causa G.d.P. di Acireale, Avv. Giuseppe Conselmo, Scuto Rosa Maria/CAS

**DETTAGLIO PREAVVISO DI FATTURA
REGIME ORDINARIO**

Compensi professionali	€ 1.265,00
Spese generali (15%)	€ 189,75
Cassa Avvocati (4%)	€ 58,19
Totale imponibile	€ 1.512,94
Iva (22%)	€ 332,85
Spese esenti anticipate in nome e per conto del cliente	€ 159,00
Totale parziale	€ 2.004,79
A dedurre r.a. 20% su € 1.454,75	€ 290,95-
Netto a pagare	€ 1.713,84

Dati bancari ove poter eseguire il bonifico della superiore somma:

UNICREDIT Banca

IBAN IT 73 N 02008 16924 000060053297

Avv. Francesco Spampinato (SPMFNC57P27C351Y) P. IVA 05816030877.
Catania li 05/12/2024

Avv. Francesco Spampinato

SPAMPINATO
FRANCESCO
05.12.2024
19:05:28
GMT+02:00

